

Relazione sull'affidamento e gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale  
(ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 Legge n. 221/2012)



Città di Sant'Angelo Lodigiano  
Settore Tecnico

**AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

**RELAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 LEGGE N. 221/2012**

20.11.2017  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE UNICO  
Giovanni Battista Scarioni

Ufficio Tecnico Comunale

Emissione	Novembre 2017

Relazione sull'affidamento e gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale  
(ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 Legge n. 221/2012)

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Ente affidante	Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara ex art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Sant'Angelo Lodigiano

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Giovanni Battista Scarioni
Ente di riferimento	Comune di Sant'Angelo Lodigiano
Area/servizio	Dirigente Unico
Telefono	0371-25011
Email	lavoripubblici@comune.santangelolodigiano.lo.it
Data di redazione	15/11/2017

## **1. Premessa**

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. n 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. N. 194 – In vigore dal 20 ottobre 2012) il quale prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale "servizio pubblico locale di rilevanza economica" e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue.

## **2. Inquadramento normativo**

Come unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, il servizio di pubblica illuminazione si configura come un servizio pubblico locale a rilevanza economica / imprenditoriale, con riferimento a:

- art.1 del R.D. 2578/1925, dove l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi", come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale" (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090), considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006);
- la Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), n. 110 del 19/12/2012 che definisce il servizio di pubblica illuminazione come servizio pubblico locale e che la sua gestione deve essere affidata con procedure di evidenza pubblica.

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in materia di servizi pubblici locali, mediante il recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.P.R. n. 268/2010), il quale prevede che l'affidamento di tali servizi possa avvenire secondo tre diversi modelli e soluzioni organizzative e gestionali di seguito riassunte:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non è conseguito alcun vuoto normativo ma ne è derivata l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione.

Una prima attuazione di norme coerenti con la normativa comunitaria è costituita dai d.l. n. 174 e n. 179/2012. In particolare, tale ultimo decreto legge (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- a) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- b) con gara ad evidenza pubblica c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);
- c) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house providing".

La scelta del modello va effettuata tenendo conto della situazione di fatto, nel rispetto dei principi e dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con legge n.221/2012), ossia garantire la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Tali obiettivi devono essere correlati al preminente interesse dell'utente a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti.

In conclusione, come rilevato dalla dottrina (Carmine Volpe – La nuova Normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) n.1-2013) gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

### **3. Proprietà degli impianti.**

Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, considerata la cessazione in data 31/08/2016 della Convenzione per la gestione degli impianti d'illuminazione pubblica del territorio comunale, sottoscritta in data 30/08/2006 con la società ENEL SOLE s.r.l., ha provveduto ad avviare con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 3/10/2016, il processo di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole s.r.l. così come stabilito dall'art. 24 RD 2578/1925 e all'art. 9 DPR 04/10/1986 n. 902.

Tale scelta è stata obbligata da quanto previsto dell'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18/08/2000 n.267) che dispone: "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13"<sup>1</sup>, stabilendo di fatto la necessità che il Comune sia proprietario dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di poterne permettere la gestione a gara.

<sup>1</sup> Il citato comma 13 stabilisce che: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile".

Tale procedura si è conclusa con la Delibera G.C n. 136 del 24/08/2017 e relativa comunicazione ad ENEL Sole del 31/08/2017 prot. n. 18022, dove si notifica di procedere all'acquisizione da ENEL Sole degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale e confermare l'affidamento ad ENEL Sole s.r.l. del servizio di gestione e manutenzione di detti impianti, in regime di proroga tecnica sino alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, alle medesime condizioni tecniche vigenti ed al canone annuo di Euro 38,00 oltre IVA del 22% per centro luminoso.

In forza di quanto sopra rilevato, posto che la gestione in essere all'interno del territorio del Comune risulta assicurata in regime di proroga tecnica e in assenza di un valido titolo giuridico, considerato altresì che la stessa, in quanto assentita in via diretta in favore di un soggetto che non soddisfa le condizioni prescritte nemmeno ai fini del ricorso al c.d. in house providing, non risulta conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, il Comune è tenuto "ex lege" ad adottare ogni e più opportuna determinazione al fine di ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi.

#### **4. Obiettivi dell'Amministrazione comunale per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.**

L'Amministrazione Comunale, successivamente all'acquisizione dell'intera rete e della totalità degli impianti presenti sul territorio comunale, intende provvedere, tramite gara ad evidenza pubblica, ad affidare ad un unico soggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Inoltre, il Comune intende effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo.

Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, si propone pertanto in questa sede di individuare le modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica del proprio territorio comunale, tale modalità di affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico, soddisfacendo inoltre i seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di gestione dell'infrastruttura, in particolare relativi alla componente consumo energetico, attraverso interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti;
- realizzazione dei lavori di riqualificazione/manutenzione straordinaria e adeguamento normativo degli impianti, necessari ad arginare il progressivo decadere delle condizioni generali di operatività, con grave danno per la pubblica fruizione;

- miglioramento della qualità attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso;
- predisposizione degli impianti (realizzazione infrastruttura di telecomunicazione) e realizzazione dei seguenti servizi "smart cities" minimi: controllo illuminazione punto-punto, portale PA, dispositivi per la videosorveglianza, monitoraggio parametri ambientali, pannelli informativi multimediali;

#### **5. Modalità di affidamento.**

Al fine di individuare il metodo migliore per l'affidamento del servizio in oggetto va preliminarmente tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review, e di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto legge 6/07/2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni in legge 7/08/2012 n. 135:

*"[...]le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. [...] È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle altre centrali di committenza regionali.[...]"*

Si deve pertanto rilevare che, alla data del presente documento, il Comune di Sant'Angelo Lodigiano rientra all'interno della convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 – Lotto 1" della Regione Lombardia. Tale Convenzione (affidata a seguito di apposita gara alla società Citelium S.A.) prevede che i corrispettivi contemplati negli atti CONSIP S.p.a. per come emergenti dall'offerta risultata vincente (vedi Servizio Luce 3 – Capitolato Tecnico) sono da intendersi riconducibili esclusivamente a:

- 1- Fornitura di Energia Elettrica (art 4.1);
- 2- Esercizio e Gestione degli impianti (art 4.2 e 4.4)
- 3- Manutenzione Ordinaria dei punti luce costituenti l'impianto (art. 4.3)

mentre gli altri interventi relativi alle diverse attività da effettuare sull'impianto e riguardanti:

- 4- Riqualificazione Energetica (art 4.5);

- 5- Adeguamento Normativo (art. 4.6);
- 6- Adeguamento tecnologico (art. 4.7);
- 7- Manutenzione Straordinaria (art. 4.8);
- 8- Opere obbligatorie richieste dalla Amministrazione

sono valorizzati separatamente (EXTRA CANONE), sulla base di un preventivo trasmesso di volta in volta all'ente concedente, su richiesta dell'Ente stesso o su proposta del gestore, in quanto i predetti interventi vengono considerati dalla predetta convenzione CONSIP come di natura opzionale e aggiuntiva rispetto alle prestazioni base richieste all'affidatario, fatta salva una limitata quota compresa nel CANONE, all'ammontare massimo del 5% dello stesso per i contratti di durata 5 anni e del 10% per quelli estesi a 9, mentre per i servizi opzionali il limite massimo di intervento è stabilito pari al 20% (Contratto standard 5anni) e 25% (contratto esteso 9 anni)<sup>2</sup>.

I suddetti interventi, opzionali secondo Convenzione CONSIP, **sono invece ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale per la corretta gestione e riqualificazione dell'impianto**. Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano intende effettuare tali interventi, così come riportato negli obiettivi individuati, senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo. La convenzione CONSIP attualmente vigente, offre quindi una soluzione ritenuta non idonea al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Si ritiene altrettanto importante rilevare che, al fine di poter affidare il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione è necessaria la **preventiva risoluzione delle promiscuità meccaniche ed elettriche presenti all'interno degli impianti stessi**. Tali promiscuità impediscono la corretta gestione, controllo e manutenzione degli impianti, impedendo di fatto agli eventuali affidatari del servizio, di poter adempiere al servizio stesso. Al fine di acquisire una stima dei costi e degli interventi da realizzare per risolvere tale problematica, tenuto conto anche della professionalità specifica necessaria, si ritiene necessario l'affidamento di incarico a soggetti esterni.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale ritiene di valutare la procedura di affidamento tramite il modello del Partenariato Pubblico Privato, con particolare riferimento all'istituto della Finanza di Progetto (c.d. **project financing**) così come previsto dagli articoli 180 e 183 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, quale **soluzione più idonea al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti**.

---

<sup>2</sup> Vedi "Appendice 3A Modello di preventivo di spesa per contratto standard" e "Appendice 3B Modello di preventivo di spesa per contratto Esteso"

La procedura di selezione (attraverso gara ad evidenza pubblica) sarà conforme a quanto previsto dall'art. **183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016** e s.m.i. con pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse, finalizzato ad acquisire, da parte degli operatori economici interessati, **proposte progettuali di fattibilità tecnico-economica** atte a **garantire gli obiettivi dell'Amministrazione**.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso **un canone annuo comprensivo** della gestione e manutenzione degli impianti, calcolato sulla base dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attualmente sostenuti dall'ente nonché sulla base del risparmio sui consumi elettrici che si registreranno sulle bollette elettriche dopo l'effettuazione degli interventi di riqualificazione/efficientamento energetico, l'evidenza di tale risparmio sarà il numero di kWh annui consumati ed il relativo abbattimento attraverso gli interventi sopraindicati.

Si precisa che l'importo complessivo presunto del servizio di gestione illuminazione pubblica è pari alla somma del canone annuo che il comune paga per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei costi dei consumi di energia sostenuti dal comune.

Sulla base della valutazione delle condizioni dell'impianto di pubblica illuminazione in possesso dell'Amministrazione comunale, tenendo conto dei costi energetici degli ultimi tempi e delle nuove tecnologie che possono portare significativi risparmi, anche in termini gestionali, si ritiene che il ricorso a gara ad evidenza pubblica possa portare ad un risparmio complessivo ulteriore rispetto a quanto raggiungibile attraverso l'adesione dell'Amministrazione comunale alla Convenzione CONSIP, in cui i termini sono fissi e non negoziabili e comunque non comprensivi di tutti gli interventi necessari al corretto funzionamento dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione comunale. In sede di gara inoltre, l'Amministrazione può valutare una pluralità di proposte che, di norma, corrispondono a quanto di meglio le varie aziende partecipanti sono in grado di offrire, sia in termini di soluzioni tecnologiche che di risparmio economico ed energetico e scegliere la soluzione migliore.

Tale scelta risulta confermata, peraltro, dalle precedenti positive esperienze di altre amministrazioni pubbliche, nonché dagli atti di approfondimento in materia che consigliano, per gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, proprio tale procedura.

In particolare si richiamano:

- le linee guida di ENEA nell'ambito del progetto Lumière "Soluzioni economico-finanziarie per la riqualificazione della illuminazione pubblica" del settembre 2012;
- le linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica pubblicate da ANCITEL del gennaio – maggio 2013;

- Manuale operativo: Impianti di Pubblica Illuminazione in Partenariato Pubblico Privato, edito da Asset Camera, Azienda speciale della CCIAA di Roma, con la collaborazione del Cresme Europa Servizi dell'aprile 2013.

## **6. Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.**

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 , agli "obblighi di servizio pubblico universale" dal quale trae origine la presente relazione, si rende pertanto necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In questo senso risulta necessario, da parte dell'Amministrazione comunale, individuare gli obblighi del servizio pubblico nel settore dell'illuminazione pubblica, obblighi, volti a garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (collettività), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità).

## **7. Obblighi specifici di servizio previsti nel comune di Sant'Angelo Lodigiano**

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di

ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio

Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a sopra quanto esposto, ritiene di dover imporre, sul proprio territorio, il perseguimento degli obblighi specifici così come identificati attraverso gli obiettivi individuati dall'Amministrazione comunale ai quali il nuovo gestore del servizio dovrà adeguarsi:

- riduzione dei costi di gestione dell'infrastruttura, in particolare relativi alla componente consumo energetico, attraverso interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti;
- realizzazione dei lavori di riqualificazione/manutenzione straordinaria e adeguamento normativo degli impianti, necessari ad arginare il progressivo decadere delle condizioni generali di operatività, con grave danno per la pubblica fruizione;
- miglioramento della qualità attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso;
- predisposizione degli impianti (realizzazione infrastruttura di telecomunicazione) e realizzazione dei seguenti servizi "smart cities" minimi: controllo illuminazione punto-punto, portale PA, dispositivi per la videosorveglianza, monitoraggio parametri ambientali, pannelli informativi multimediali;

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

IL DIRIGENTE UNICO  
Giovanni Battista Scarioni

